

COMUNE DI PERDAXIUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO COPIA

Numero 4 Del 29-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019- ART. 20 DEL TUSP

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:30, nella casa comunale è intervenuto il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, Dr. Naitana Alessandro, nominato con decreto del Presidente della Regione Sardegna n.137 del 01/12/2020.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Liborio Faraci,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale)

VISTA la proposta presentata in data 17.12.2020 n. 3 avente per "APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019- ART. 20 DEL TUSP";

DATO ATTO che sulla proposta medesima sono stati acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

DELIBERA

IN CONFORMITÀ a quanto stabilito nella proposta allegata al presente atto.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17-12-2020 N.3

Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019- ART. 20 DEL TUSP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la deliberazione RAS n. 59/98 del 27.07.2020 di scioglimento del Consiglio Comunale di Perdaxius e la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune sino alle nuove elezioni comunali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 137 del 01.12.2020 prot. Ras n. 23407 del 01.12.2020 e prot. Comune n. 5403 del 02.12.2020, di scioglimento del Consiglio Comunale di Perdaxius e nomina del Commissario Straordinario, nella persona della Dr. Alessandro

Naitana, e che al medesimo sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

PREMESSO che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 20.09.2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ";

RICORDATO che non si prevedeva partecipazioni da alienare o razionalizzare;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.12.2018 "Approvazione revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017- art. 20 del TUSP";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.12.2019 "Approvazione revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018- art. 20 del TUSP";

RITENUTO necessario provvedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019- art. 20 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione al 31.12.2019 delle società in cui il Comune di Perdaxius detiene partecipazioni dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata *non prevede* un piano di razionalizzazione e che il Comune di Perdaxius non detiene partecipazioni indirette;

DI DARE ATTO che sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni dirette:

ABBANO SPA

Attività svolta: Ente Gestore Servizio Idrico Integrato
Quota di partecipazione posseduta dal Comune di Perdaxius: 0,0351630%
Numero azioni possedute: 98.905,00
Partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 e s.m.i.
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Esito della ricognizione: mantenimento senza interventi

DI DARE ATTO che tra le partecipazioni societarie pubbliche non vengono inclusi:

1) l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna. Istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n.4 e succeduto in tutte le posizioni giuridiche economiche attribuite alla Gestione Commissariale , (EGAS) il quale con nota del 6 luglio 2017, ha precisato che lo stesso non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

2) Il Gal Sulcis , il quale con nota prot. n. 0374 del 13/10/17 fa presente che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 175/2016 non rientra nel piano della razionalizzazione della Società partecipate pubbliche in quanto appartenente alle categorie escluse dall'obbligo di alienazione e razionalizzazione. Il comma 6 dell'art. 4 che riguarda i gruppi di azione locale di cui all'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 e i gruppi di azione locale nel settore della pesca di cui all'art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 dispone la possibilità di costituire e/o mantenere alcuni tipi di società, anche in deroga a quanto prescritto nello stesso art. 4.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

DI DICHIARARE, l'atto di approvazione della presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 c.4. del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. Alessandro Naitana)

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**

PARERE: VISTO con parere	REGOLARITÀ TECNICA Favorevole in data 17-12-2020
	Il Responsabile del Servizio F.to Senis Marinella
PARERE: VISTO con parere	REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole in data 17-12-2020
	Il Responsabile del Servizio F.to Senis Marinella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to FARACI DOTT. LIBORIO

Il Commissario
F.to Naitana Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante affissione all' 'Albo Pretorio del Comune, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30-12-20
Al 14-01-21.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FARACI DOTT. LIBORIO

ESECUTIVITA'

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO** _____;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FARACI DOTT. LIBORIO

Per Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FARACI DOTT. LIBORIO